

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999

Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ivi compresa la spettanza dei compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Emana

la seguente direttiva:

Art. 1

1. Le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.

2. I nuclei di cui al comma 1 assicurano:

a) nell'ambito delle amministrazioni regionali, il supporto alla definizione e all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale, all'applicazione degli istituti della programmazione negoziata;

b) nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato, il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

c) complessivamente, una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

Art. 2

1. Entro il 31 ottobre 1999, le amministrazioni costituiscono i nuclei in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, tenendo conto delle strutture similari esistenti e della necessità di evitare duplicazioni.

2. I nuclei saranno collocati:

a) per le amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo;

b) per le amministrazioni regionali, nell'ambito delle strutture preposte alla programmazione.

Art. 3

1. Ogni amministrazione procede a selezionare i componenti del nucleo assicurando l'apporto di professionalità rispondenti alle finalità previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 144/1999 e comunque in grado di garantire competenze nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere, ex post di progetti e programmi di investimento; analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale.

2. I nuclei sono composti da professionalità interne, integrate - ove necessario - da professionalità esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dal comma 1. Ai componenti esterni non può essere corrisposto un compenso superiore a lire 160 milioni annue lorde e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 144/1999, le amministrazioni provvedono ad elaborare, anche sulla base di una adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione delle attività volte alla costituzione dei nuclei, comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessario alla costituzione e all'avvio dei nuclei medesimi.

2. Il programma predisposto dalle amministrazioni dovrà comunque contenere:

- la ricognizione delle strutture simili esistenti e le modalità di adeguamento per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 144/1999;
- le modalità di costituzione ex novo del nucleo;
- la collocazione organizzativo funzionale nell'assetto dell'amministrazione;
- l'individuazione delle specifiche competenze professionali e del numero dei componenti il nucleo;
- le modalità di formazione e aggiornamento dei componenti il nucleo;
- le modalità di raccordo con gli uffici di statistica operanti nelle amministrazioni di appartenenza;
- i supporti disponibili in termini di sistemi informativi e le specifiche tecniche di questi;
- la stima del costo di attivazione e gestione della struttura.

3. In considerazione dell'esigenza di integrare i diversi strumenti di programmazione degli investimenti pubblici, le amministrazioni centrali e le amministrazioni regionali stipulano uno specifico protocollo. Tale protocollo definisce le modalità di raccordo organizzativo e metodologico tra i nuclei delle diverse amministrazioni, tra queste e il nucleo di valutazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tra queste e il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici", nonché un progetto unitario di formazione e aggiornamento dei componenti dei nuclei.

4. Il protocollo di cui al comma 2, da redigere entro il 31 ottobre 1999, è approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5

1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sarà ripartito con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa approvazione del C.I.P.E., sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riferimento a quanto previsto nel presente decreto.